

CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E L'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE MEDIANTE IL MODELLO F24 DELLE ENTRATE DI PERTINENZA

L'Agenzia delle entrate (di seguito denominata, congiuntamente all'Agenzia del demanio, "le Parti"), con sede in Roma, Via Giorgione n. 106, codice fiscale 06363391001, rappresentata dal Vicedirettore e Capo Divisione Servizi, dott. Paolo Savini, giusta delega del Direttore dell'Agenzia conferita con atto prot. RU 148789 del 1 aprile 2020

E

L'Agenzia del demanio, con sede legale in Roma, Via Barberini, 38 – Codice Fiscale 06340981007 – rappresentata dal Direttore della Direzione Servizi al Patrimonio, Dott. Massimo Babudri, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del demanio, nonché in virtù della Determinazione n. 98 Prot. n. 2021/22401/DIR del 17.12.2021 e della Determinazione n. 106 Prot. n. 2023/17478/DIR del 14.7.2023 afferente "Competenze e poteri delle Strutture centrali e territoriali dell'Agenzia del demanio"

Premesso che:

- l'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 attribuisce all'Agenzia del demanio l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di valorizzarne e razionalizzarne l'impiego;
- l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, disciplina il sistema dei versamenti unitari, con eventuale compensazione delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme versate a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali;
- l'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 fissa i termini di versamento delle somme rimosse dagli intermediari abilitati, nonché di predisposizione e trasmissione dei dati riepilogativi relativi alle somme a debito o a credito evidenziate nelle deleghe di pagamento dagli intermediari abilitati ad una apposita struttura di gestione individuata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri del Tesoro e del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- l'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997 fissa i termini entro i quali le somme rimosse sono attribuite agli enti destinatari;
- il decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 183 individua nel Ministero delle finanze - Dipartimento delle Entrate - la struttura di gestione deputata al

riversamento delle somme spettanti agli enti destinatari, nonché le relative modalità di assegnazione;

- l'articolo 62, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 dispone che l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 maggio 2003 dispone che l'Agenzia delle entrate, sulla base di convenzioni preventivamente definite con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, può riscuotere secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entrate, anche di natura non tributaria, di competenza di enti pubblici, anche territoriali;
- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 maggio 2003, ha confermato il proprio parere positivo, da ultimo, con nota n. 51634 del 14 giugno 2016;
- con convenzione sottoscritta il 29 luglio 2020 sono state regolamentate le modalità di riscossione mediante modello F24 delle entrate di pertinenza dell'Agenzia del demanio;
- la citata convenzione termina i suoi effetti il 28 luglio 2023 e l'Agenzia del demanio, con nota prot. 14317 dell'8 giugno 2023, ha comunicato che intende continuare a fruire dei servizi offerti dal sistema dei versamenti unitari mediante il modello F24 e rinnovare il rapporto convenzionale in essere;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali", reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concerne norme in materia di "*Codice dell'amministrazione digitale*"

convengono quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente convenzione si intende per:
 - a. “modello F24”, il modello di pagamento “F24”, di cui al capo III, sezione I, del decreto legislativo n. 241 del 1997;
 - b. “servizio I24”, il servizio di pagamento di tributi, contributi, premi e altre somme effettuato tramite canali telematici dell’Agenzia;
 - c. “utilizzatori”, gli utilizzatori dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato;
 - d. “proventi”, gli importi dovuti dagli utilizzatori per l’uso dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato, nonché gli oneri condominiali e i costi di funzionamento di pertinenza dell’Agenzia del demanio;
 - e. “Codice”, il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - f. “Regolamento”, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati;
 - g. “CAD”, il d.lgs. n. 82/2005, e successive modificazioni, concernente norme in materia di “Codice dell’amministrazione digitale”.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra le Parti, relativamente alle attività di:
 - a. riscossione, mediante il modello F24, dei proventi;
 - b. trasmissione dei dati analitici delle somme evidenziate nelle deleghe di pagamento e dei dati contabili riepilogativi;
 - c. riversamento delle somme riscosse.
2. Resta di spettanza dell’Agenzia del demanio l’attività di assistenza agli utilizzatori per la compilazione del modello F24. Esula dalle competenze dell’Agenzia delle entrate l’attività di rettifica degli errori compiuti in sede di compilazione del modello F24, nonché il controllo delle somme dovute.

Articolo 3

Flussi informativi e riversamento delle somme riscosse

1. L’Agenzia delle entrate fornisce all’Agenzia del demanio, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1, i dati relativi:
 - a. alle operazioni di riscossione e riversamento dei proventi;
 - b. ai versamenti annullati, successivamente alla presentazione del modello F24, su richiesta degli intermediari della riscossione per errori di rendicontazione o degli utilizzatori, fermo restando che l’Agenzia delle entrate non è in alcun caso responsabile delle conseguenze generate da tali errori e annullamenti, né è tenuta a gestirle.

2. L'Agenzia delle entrate svolge, in conformità all'articolo 3 del decreto ministeriale 22 maggio 1998, n. 183, le attività necessarie a consentire l'imputazione dei proventi riscossi dagli intermediari convenzionati ai capitoli di bilancio indicati dall'Agenzia del demanio.
3. L'Agenzia delle entrate non risponde di eventuali anomalie o ritardi che dovessero verificarsi nella fase di imputazione delle somme ai capitoli di bilancio di cui al precedente comma 2.
4. La trasmissione dei flussi informativi di cui ai precedenti commi avviene mediante il deposito in appositi server messi a disposizione dall'Agenzia del demanio, attraverso il Sistema Centrale Anagrafe Tributaria – Multiple Virtual Storage (MVS).

Articolo 4 **Rimborso spese**

1. Per i servizi resi ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente convenzione, spetta all'Agenzia delle entrate un rimborso spese pari al compenso dalla stessa dovuto agli intermediari della riscossione, attualmente nella misura di seguito indicata:
 - a. per le deleghe conferite tramite i servizi telematici dell'Agenzia (servizio I24):
 - ✓ non è dovuto alcun compenso e rimborso spese per il modello I24 con saldo finale pari a zero;
 - ✓ € 0,50, per il modello I24 con saldo finale maggiore di zero con addebito su conto corrente del contribuente;
 - b. per le deleghe conferite agli intermediari della riscossione:
 - ✓ € 0,85 per il modello F24 conferito con modalità telematiche;
 - ✓ € 1,20 per il modello F24 cartaceo;
 - ✓ € 1,40 per il modello F24 cartaceo presentato al sistema postale.

Il rimborso di cui alle precedenti lettere a) e b) è maggiorato di € 0,10 per ciascuna delega di versamento, a titolo di rimborso delle spese generali amministrative.

2. Nel caso in cui uno stesso modello F24 sia utilizzato, contestualmente, per il versamento dei proventi dovuti all'Agenzia del demanio e di altri tributi o entrate, è a carico dell'Agenzia del demanio una percentuale del rimborso spese, come individuato al comma precedente; tale percentuale corrisponde al rapporto tra il numero delle righe dei modelli F24 compilati relativamente ai proventi di pertinenza dell'Agenzia del demanio ed il numero totale delle righe redatte in tali modelli.
3. Le eventuali variazioni degli importi indicati al comma 1 sono comunicate a cura dell'Agenzia delle entrate.
4. L'Agenzia del demanio corrisponde, altresì, annualmente all'Agenzia delle entrate, a titolo di rimborso dei costi sostenuti:
 - a) l'importo di € 2.025,50 (euro duemilaventicinque/50), per la gestione del software necessario a garantire il servizio;

- b) l'importo degli oneri relativi alla conduzione tecnico sistemistica ed operativa dei sistemi mainframe. Tale importo, stimato in € 142,00 (euro centoquarantadue/00) analizzando l'andamento delle riscossioni degli ultimi due anni, sarà calcolato a consuntivo in base all'effettiva operatività di ciascun anno.
- 5. Gli importi di cui ai precedenti commi sono fuori dal campo di applicazione dell'IVA.

Articolo 5

Modalità e termini di pagamento del rimborso delle spese

1. L'Agenzia delle entrate trasmette, con le modalità di fatturazione elettronica previste dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché dal decreto ministeriale 3 aprile 2013, n.55 e successive modifiche e integrazioni, all'Agenzia del demanio, Codice Univoco ufficio RO1XBU, le fatture di cui ai rimborsi dell'articolo 4:
 - a) commi 1 e 2, entro il mese di febbraio di ciascun anno, per i modelli F24 elaborati nell'anno precedente, unitamente all'indicazione delle somme spettanti e dei dati in base ai quali il rimborso spese è stato determinato;
 - b) comma 4, lettera a) e b), entro il mese di febbraio di ciascun anno, relativamente alle attività prestate nell'anno precedente.
2. L'Agenzia del demanio provvede a versare, in conformità alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate, gli importi comunicati ai sensi dei commi precedenti, entro la fine del secondo mese successivo al ricevimento di ciascuna comunicazione.
3. Le riscossioni oggetto della presente convenzione, accertate successivamente ai termini indicati nei commi precedenti, sono oggetto di comunicazione integrativa di pagamento, con specifica indicazione di termini e modalità.
4. In caso di pagamento tardivo degli importi indicati ai commi precedenti sono dovuti gli interessi legali per il periodo intercorrente tra la scadenza del termine stesso ed il giorno del pagamento.
5. L'Agenzia delle entrate si riserva la facoltà di procedere ad eventuali conguagli o storni di periodi già fatturati. Di tale attività si darà comunicazione preliminarmente all'emissione della documentazione contabile.

Articolo 6

Trattamento dei dati personali

1. Lo svolgimento delle attività dedotte nella presente convenzione implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili a: deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari di cui all'articolo 17 comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (servizio "F24"), nonché del servizio di pagamento di tributi, contributi, premi e altre somme effettuato tramite canali telematici dell'Agenzia (servizio "I24").

2. Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto della presente convenzione sarà effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari autonomi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento e dal Codice.
3. Le Parti si impegnano, in ogni caso, a trattare i dati personali che vengono in rilievo nell'ambito di operatività della presente convenzione secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.
4. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della presente convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria. I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del Responsabile.
5. Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
6. Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare tempestivamente all'altra le violazioni di sicurezza, eventualmente occorse nell'ambito dei trattamenti effettuati, che comportino - accidentalmente o in modo illecito - la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali (c.d. "data breach"), anche al fine di poter procedere alle comunicazioni previste ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento.
7. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento.
8. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione della presente convenzione sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione della presente convenzione, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
9. Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.
10. Le Parti potranno procedere alla pubblicazione delle informazioni relative al presente Accordo tramite il sito internet istituzionale, in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.

11. L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione della presente convenzione.

12. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l'Agenzia delle Entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it;
- per l'Agenzia del Demanio, la dott.ssa Mariella Patriarca, il cui dato di contatto è: demanio.dpo@agenziademanio.it;

Eventuali variazioni dei soggetti responsabili della protezione dei dati personali saranno comunicati tra le Parti tramite comunicazione via posta elettronica certificata, agli indirizzi indicati al successivo articolo 11.

Articolo 7

Tutela della riservatezza

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione della presente convenzione.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione della presente convenzione e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nella presente convenzione.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

Articolo 8

Modifiche

1. Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni, ai tempi di svolgimento del servizio e di pagamento del rimborso spese di cui al precedente articolo 5, che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative, tecniche e di sicurezza, e dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure.
2. L'Agenzia del demanio si impegna a chiedere, con almeno un mese di anticipo, l'istituzione di codici, da utilizzare nel modello F24, per il versamento dei proventi, con l'indicazione dettagliata dei necessari elementi normativi e tecnici, nonché l'eventuale soppressione di codici già istituiti.

Articolo 9

Rinvii

1. Per quanto non espressamente regolato nella presente convenzione, con riguardo alle modalità di svolgimento del servizio, si applicano le norme del codice civile e del codice di procedura civile.

Articolo 10

Allegati

1. L'allegato 1, inerente alle specifiche tecniche di fornitura dei flussi informativi relativi alle operazioni di riscossione dei proventi costituisce parte integrante della presente convenzione.

Articolo 11

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni di cui alla presente convenzione dovranno essere inoltrate ai seguenti recapiti:
 - Agenzia delle entrate - Divisione Servizi - Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione - Settore Versamenti e rapporti con gli enti esterni - Ufficio strategia dei rapporti con enti, Pec: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it (scrivere nell'oggetto: DIV.SERV-DCSIR), tel. 06/50542993;
 - Agenzia del demanio – Direzione Governo del Patrimonio – Patrimonio Beni Demaniali, indirizzo PEC: governopatrimonio@pce.agenziaedemaniaio.it, tel. 06/42367201.
2. Le variazioni in merito al Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 5, comma 1, devono essere comunicate, con le modalità stabilite al precedente comma, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla decorrenza della modifica stessa.
3. Le variazioni in merito all'imputazione dei proventi riscossi di cui all'art. 3 comma 3 della presente convenzione devono essere comunicate, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla decorrenza della modifica stessa, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agenzia, agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, (indicare nell'oggetto: DIV.SERV-DCSIR), specificando in particolare l'ufficio destinatario: Divisione Servizi - Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione - Settore Versamenti e rapporti con gli enti esterni - Ufficio Struttura di gestione.

Al medesimo indirizzo e al predetto ufficio dovranno essere, altresì, inviate le richieste di cui all'articolo 8, comma 2.

Articolo 12
Durata, recesso e risoluzione

1. La presente convenzione ha durata triennale a decorrere dalla sua sottoscrizione. La convenzione stessa potrà essere rinnovata per uguali periodi, previa espressa manifestazione di volontà delle Parti.
2. Entrambe le Parti possono recedere dalla convenzione dandone comunicazione via PEC alla controparte con almeno sei mesi di preavviso.
3. Il grave inadempimento di una delle Parti agli obblighi della presente convenzione potrà formare oggetto di valutazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 e seguenti del codice civile.

Agenzia delle Entrate
Il Vicedirettore
Capo Divisione Servizi
(Paolo Savini)

Agenzia del Demanio
Il Direttore Servizi al Patrimonio
(Massimo Babudri)

Convenzione sottoscritta con firma digitale



ALLEGATO 1

SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA DEI FLUSSI INFORMATIVI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI RISCOSSIONE

Campo	Tipologia	Lunghezza	Descrizione
CODICE ENTE	NUMERICO	5	Codice dell'ente che ha rendicontato il versamento (banca, poste, concessionario)
DATA BONIFICO	DATA	10	Data bonifico principale del flusso di rendicontazione contenente il versamento
PROGRESSIVO TRASMISSIVO	NUMERICO	2	Progressivo del flusso di rendicontazione nell'ambito della data bonifico
TIPO MODELLO	ALFANUMERICO	1	Tipologia dell'intermediario che ha riscosso la delega F24: vale 'B' per Banca, 'C' per Concessionario, 'P' per Ente Poste, 'I' per delega Internet
PROGRESSIVO DELEGA	NUMERICO	6	Progressivo della delega nell'ambito del flusso di rendicontazione
PROGRESSIVO MODELLO	NUMERICO	6	Progressivo del modello nell'ambito del flusso di rendicontazione
VALUTA	ALFANUMERICO	1	Valuta in cui sono espressi gli importi – vale sempre 'E'
MACROTRIBUTO	ALFANUMERICO	4	Macrotributo del versamento
TRIBUTO	ALFANUMERICO	4	Tributo di dettaglio del versamento dopo abbinamento
CODICE ATTO	NUMERICO	11	Codice atto di versamento
CODE LINE	NUMERICO	18	Numero di riferimento del versamento
IMPORTO VERSAMENTO F24	NUMERICO	15	Importo del versamento effettuato con F24
IMPORTO AVVISO	NUMERICO	15	Importo del versamento dovuto presente sull'avviso di pagamento
DATA RISCOSSIONE	DATA	10	Data del versamento
CODICE FISCALE F24	ALFANUMERICO	16	Codice fiscale riportato sul modello F24 del versamento
FLAG CODICE FISCALE	ALFANUMERICO	1	Flag di validazione del codice fiscale: vale '0' per codice fiscal validato in A.T., vale '1' per codice fiscale non validato in A.T.
CODICE FISCALE AVVISO	ALFANUMERICO	16	Codice fiscale presente sull'avviso di pagamento
DATA RIPARTIZIONE	DATA	10	Data in cui è stata effettuata la ripartizione del versamento

PROGRESSIVO RIPARTIZIONE	NUMERICO	4	Progressivo nell'abito della data di ripartizione
DATA ANNULLAMENTO	DATA	10	Data in cui è stato eventualmente annullato il modello F24 del versamento
DATA INSERIMENTO	DATA/ORA	26	Data/ora di fornitura dei dati del versamento
DATA ABBINAMENTO	DATA	10	Data abbinamento del versamento